Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 5 - 2019

Verona, 31 maggio 2019

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

AIA- Autorizzazione Integrata Ambientale, nuovo DM.....3
ALBO GESTORI RIFIUTI – Trasporti transfrontalieri di rifiuti, circolare n. 5/2019.....4
RAEE/AEE - Modificata la normativa con la Legge europea n. 37/2019.....5
RIFIUTI - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2019 (dati 2018): eventi formativi sul territorio regionale.....6
RIFIUTI- Linee guida Ispra Snpa 2019, terre e rocce da scavo.....7

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE/IMPIANTI - Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse.....8
IMPIANTI E APPARECCHI – INAIL, dal 27 maggio p.v. servizi telematici di certificazione e verifica (CIVA), Circolare n. 12/2019.....

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI - Progetto DIL digitalizzazione della lista ingredienti dei prodotti cosmetici.....10
COSMETICI - Indicazioni ufficiali per l'utilizzo di alcuni claim nelle etichette cosmetiche.....10
COSMETICI – Aggiornamento normativa.....11
PREVENZIONE INCENDI – Nuovo DM 12.04.2019, modifiche al Codice di prevenzione incendi, eliminazione del "doppio binario" dal 20 ottobre p.v.....12
REACH/CLP - Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2019.....13
REACH/CLP - Modifiche al regolamento CLP, reg. UE 2019/521.....13
SOSTANZE PERICOLOSE - Strumenti pratici per la gestione delle sostanze pericolose presentati in una scheda informativa multilingue.....15

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Pubblicato un documento tecnico sui rischi da esposizione a LED.....15

AIA- Autorizzazione Integrata Ambientale, nuovo DM

http://www.apiverona.it/aia-autorizzazione-integrata-ambientale-nuovo-dm/

Fonte Ministero Ambiente www.va.minambiente.it

Pubblicato sul sito del Ministero Ambiente www.va.minambiente.it portale online dedicato alle "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali", il D.M. n. 104 del 15.04.2019 recante "*Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del D.Lgs. n. 152/2006",* con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare.

Il provvedimento fornisce indicazioni sulle modalità di redazione della relazione di riferimento, documento che riguarda le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale AIA, prevista obbligatoriamente per documentare lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione dell'attività industriale.

Sono escluse dal campo di applicazione del decreto le installazioni collocate interamente in mare su piattaforme off-shore, (afferenti alla categoria 1.4-bis, dell'allegato VIII, alla Parte II del D.Lgs. 152/2006).

La relazione di riferimento si applica agli impianti elencati nell'Allegato XII alla parte II del D.Lgs. 152/2006:

1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW.

3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie* di seguito indicate:

Classe di prodotto	Gg/ anno
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)	200
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi	200
c) idrocarburi solforati	100
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati	100
e) idrocarburi fosforosi	100
f) idrocarburi alogenati	100
g) composti organometallici	100

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)	100
i) gomme sintetiche	100
l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile	100
m) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati	100
n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio	100
o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	300

* *Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.*

5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII;

6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare

Fuori dai suddetti casi in cui la presentazione della relazione è obbligatoria, occorre verificare se sussiste comunque l'obbligo attraverso la procedura prevista nell'Allegato al nuovo DM 104/2019. Se all'esito di detta verifica emerge l'obbligo di presentarla, la relazione costituirà parte integrante della domanda di autorizzazione (art.4 comma 2). Se non sussiste alcun obbligo di allegarla, il gestore dovrà presentare all'Autorità competente un'altra relazione che attesti l'esito della procedura di verifica condotta con le modalità dell'Allegato II al DM 104/2019.

ALBO GESTORI RIFIUTI – Trasporti transfrontalieri di rifiuti, circolare n. 5/2019

http://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-trasporti-transfrontalieri-di-rifiuti-circolare-n-52019/

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Si segnala la pubblicazione della Circolare n. 5 del 9 maggio 2019 recante " Applicazione disposizioni delibera n. 3 del 13 luglio 2016, (documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6)".

Con tale provvedimento vengono forniti chiarimenti in merito alla documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6 "Trasporti *transfrontalieri di rifiuti",* a seguito del confronto con le rappresentanze diplomatiche della Confederazione Svizzera.

In particolare, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'articolo 15, comma 4, lettera c), del D.M. 3 giugno 2014 n. 120, in base all'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999, sussiste una sostanziale equipollenza tra la licenza comunitaria e l'autorizzazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera per quanto riguarda i trasporti bilaterali su strada in transito sui territori della Comunità Europea e della Svizzera.

L'articolo 9 del richiamato accordo, infatti, stabilisce che i trasporti internazionali di merci su strada eseguiti per conto terzi sono effettuati dietro rilascio di un'autorizzazione analoga a quella istituita per i trasportatori comunitari dal regolamento CEE 881/92 (ora regolamento CE 1072/2009) e la concessione di tale autorizzazione da parte delle autorità Svizzere è in ogni caso subordinata a procedure di rilascio, uso e rinnovo equivalenti a quelle previste dal regolamento CE 1072/2009 per i trasportatori comunitari.

Il successivo articolo 10 chiarisce poi che i trasporti internazionali di merci su strada in transito attraverso il territorio delle parti contraenti sono liberalizzati quando eseguiti dietro il rilascio delle licenze di cui all'articolo 9. Alla luce di quanto ricostruito il Comitato nazionale ritiene che:

- l' autorizzazione rilasciata dall'autorità Svizzera in conformità all'articolo 9 del richiamato accordo possa considerarsi titolo idoneo ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'articolo 15, comma 4, lettera c), del D.M. 120/2014;
- il requisito relativo alla capacità finanziaria di cui all'articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014, sia da considerarsi comprovato previa presentazione di copia della predetta autorizzazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della delibera n. 3 del 13 luglio 2016 per i soggetti in possesso di licenza comunitaria;
- nel caso di trasporti transfrontalieri non trovi applicazione quanto contenuto nella circolare n. 987 del 26 ottobre 2016 circa la limitazione per le imprese svizzere di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

Da ultimo, con riferimento al requisito di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), relativo alla regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori, si segnala che la verifica dello stesso è da effettuarsi esclusivamente sui primi due pilastri del sistema di previdenza della Confederazione Svizzera in quanto obbligatori (assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità; previdenza professionale) e non sul c.d. "terzo pilastro" (previdenza individuale) che risulta essere istituto come complementare e facoltativo.

RAEE/AEE - Modificata la normativa con la Legge europea n. 37/2019

http://www.apiverona.it/raeeaee-modificata-la-normativa-con-la-legge-europea-n-372019/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11.05.2019 la Legge n. 37 del 3.5.2019 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2018".

Il provvedimento introduce con l'articolo 19 alcune modifiche alla normativa vigente in materia di RAEE disciplinata dal D.Lgs. 49/2014; interviene in particolare sui seguenti punti:

- all'art. 14 del D.lgs. n. 49/2014, che individua gli obiettivi di raccolta differenziata dei RAEE e stabilisce che il monitoraggio sul raggiungimento di tali obiettivi sia effettuato da ISPRA, viene aggiunto un periodo come segue: al fine di consentire ad ISPRA di effettuare il monitoraggio, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i terzi che agiscono in loro nome (cioè i sistemi collettivi) trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE ricevuti presso i distributori, ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento, oggetto di raccolta differenziata.

- all'art. 23, comma 3 vengono soppresse le parole "oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8 comma 8"; quindi viene meno la disposizione in base alla quale era previsto il rimborso, a favore dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, del contributo per il finanziamento della gestione dei RAEE domestici nel caso in cui tali rifiuti fossero avviati al trattamento al di fuori dei sistemi collettivi.

- all'articolo 28 il comma 7 viene sostituito per cui in merito alla marcatura delle AEE viene stabilito che, qualora non sia possibile a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura AEE gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale" dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

RIFIUTI - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2019 (dati 2018): eventi formativi sul territorio regionale
http://www.apiverona.it/rifiuti-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-mud-2019-dati-2018-eventi-formativi-sul-territorio-regionale/

Fonte CCIAA Venezia e Rovigo

Il modello unico di dichiarazione è stato aggiornato dal D.P.C.M. 24 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. del 22 febbraio 2019.

La scadenza per la presentazione del MUD 2019 è il 22 giugno 2019**,** ovvero 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto (dell'art. 6, c. 2-bis. della Legge 25 gennaio 1994, n. 70).

Rispetto al 2018, vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori.

Come già previsto dall'anno scorso, è riconfermata la modalità di compilazione e presentazione della Comunicazione Rifiuti Semplificata (il cosiddetto "MUD Cartaceo") **esclusivamente** utilizzando l'applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it/, firmata ed **inviata tramite PEC** all'indirizzo **comunicazionemud@pec.it**.

Non è più ammessa la spedizione postale.

Per informazioni sulle modalità di presentazione e compilazione MUD 2019 (dati 2018) cliccare qui

Qui di seguito le date dei seminario formativi MUD sul territorio regionale:

SEMINARI MUD 2019		
PROVINCIA	**QUANDO**	**DOVE**
VE	**Lunedì 6 maggio 2019** [orario 9.30-13.30] **PER LE IMPRESE**	**C.C.I.A.A. VENEZIA ROVIGO** Auditorium Grimani Via Forte Marghera, 151 30173 Venezia Mestre
RO	**Lunedì 6 maggio 2019** [orario 9.30-13.30] **Trasmesso in streaming presso la sede camerale** **PER LE IMPRESE**	**C.C.I.A.A. VENEZIA ROVIGO** Sala Consiliare Piazza Garibaldi, 6 45100 Rovigo
PD	**Giovedì 9 maggio 2019** [orario 9.30-13.30] **PER LE IMPRESE**	**CENTRO CONFERENZE ALLA STANGA** Sala Aria Piazza Zanellato, 21 35131 Padova
PD	**Giovedì 9 maggio 2019** [orario 14.30-16.30] **PER I COMUNI**	**CENTRO CONFERENZE ALLA STANGA** Sala Fuoco Piazza Zanellato, 21 35131 Padova

VR	**Lunedì 13 maggio 2019** [Orario 09.30-13.30] **PER LE IMPRESE**	**C.C.I.A.A. VERONA** Sala Agricoltura e Artigianato Corso Porta Nuova, 96 37122 Verona
TV	**Martedì 14 maggio 2019** [Orario 09.30-13.30] **PER LE IMPRESE**	**C.C.I.A.A. TREVISO BELLUNO** Sala Conferenze Piazza Borsa, 3/B 31100 Treviso
BL	**Martedì 14 maggio 2019** [Orario 09.30-13.30] **Trasmesso in streaming presso la sede camerale** **PER LE IMPRESE**	**C.C.I.A.A. TREVISO BELLUNO** Sala Edoardo Luciani P.zza Santo Stefano, n.15/17 32100 Belluno
VI	**Giovedì 16 maggio 2019** [Orario 09.30-13.30] **PER LE IMPRESE**	**C.C.I.A.A. VICENZA** Sala Consiglio Via Montale, 27 36100 Vicenza Ovest

La partecipazione ai seminari è gratuita ma è prevista la preventiva registrazione online da effettuarsi dal sito www.dl.camcom.gov.it:
- cliccare nella sezione "EVENTI" e selezionare l'evento di interesse;
- Cliccare su “ISCRIVITI ON-LINE” quindi procedere alla registrazione compilando i dati richiesti.

Per informazioni:
Ufficio Unico Ambiente delle C.C.I.A.A. del Veneto
Email: ambiente@dl.camcom.it
Tel. 041/786177-151

RIFIUTI- Linee guida Ispra Snpa 2019, terre e rocce da scavo

http://www.apiverona.it/rifiuti-linee-guida-ispra-snpa-2019-terre-e-rocce-da-scavo/

Il Consiglio del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA) con delibera 54/2019 ha approvato il manuale "Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo".

Il presente atto, ai sensi dell'art. 8 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della Corte Costituzionale.

E' stato dato mandato ad ISPRA di pubblicare il predetto atto sul sito www.snpambiente.it, e di trasmetterlo al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

ATTREZZATURE/IMPIANTI - Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse
http://www.apiverona.it/attrezzatureimpianti-guida-ai-servizi-di-verifica-di-attrezzature-macchine-e-impianti-di-piu-ampia-pratica-e-interesse/

Fonte: www.inail.it

Resa disponibile dall'INAIL una "Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse". Ed. 2019, realizzata allo scopo di orientare l'utenza all'accesso rapido delle informazioni più richieste nel tempo in materia di verifica su attrezzature, macchine e impianti.

Tali attività, che il legislatore ha attribuito all'INAIL in via esclusiva e non, sono finalizzate all'accertamento del loro esercizio in sicurezza sia nei luoghi di vita che di lavoro. La pubblicazione non esaurisce il novero delle attività di verifica che l'Istituto è chiamato a prestare, ma contempla solo quelle di più ampia pratica e interesse per la platea dei fruitori.

Per questo, sono stati selezionati alcuni ambiti di verifica e, per ciascuna, redatte specifiche schede di sintesi per illustrare le modalità di richiesta e l'iter procedurale di attivazione.

Le attività trattate dalla guida, le maggiori nell'intero gruppo di pratiche di verifica sono:

- Impianti di riscaldamento;
- Impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Recipienti di trasporto gas – bombole per GPL;
- Idroestrattori, carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e ascensori e montacarichi da cantiere;
- Apparecchi di sollevamento;
- Ponti sospesi e macchine agricole raccoglifrutta;
- Ponti sollevatori per veicoli.

Link al documento
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-guida-servizi-verifica-attrez-macchine-impianti.html

IMPIANTI E APPARECCHI – INAIL, dal 27 maggio p.v. servizi telematici di certificazione e verifica (CIVA), Circolare n. 12/2019
http://www.apiverona.it/impianti-e-apparecchi-inail-dal-27-maggio-p-v-servizi-telematici-di-certificazione-e-verifica-civa-circolare-n-122019/

Fonte www.inail.it

Pubblicata sul proprio sito Circolare INAIL n. 12 del 13 maggio 2019 recante indicazioni sui "Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA".

Con tale circolare INAIL comunica che **a decorrere dal 27 maggio 2019,** viene messo a disposizione dell'utenza l'applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei sottoriportati servizi di certificazione e verifica:

- la denuncia di impianti di messa a terra;
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.

Ne consegue, pertanto, che dalla suindicata data i servizi di certificazione e verifica sopra richiamati dovranno essere richiesti **esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA**.

Gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR- per esempio messa in servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione, taratura valvola- saranno sviluppati in immediato prosieguo e della loro implementazione verrà data notizia con successiva circolare esplicativa.

Fino al completamento dei servizi online, gli altri servizi potranno essere richiesti, utilizzando l'apposita modulistica, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'Unità operativa territoriale competente o al Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti.

Eventuali elaborati grafici dovranno essere firmati elettronicamente/digitalmente da un professionista abilitato ai sensi della vigente normativa.

Potranno essere accettati con altra modalità (posta ordinaria o consegna a mano presso le Strutture dell'Istituto) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi o elaborati relativi a vecchi impianti) presentino difficoltà a essere digitalizzati; ovviamente l'invio con altra modalità degli allegati e la loro descrizione deve essere contenuta nella comunicazione effettuata via Pec.

Per usufruire dei servizi telematici di certificazione e verifica messi a disposizione dall'Istituto è necessario accedere al portale Inail www.inail.it.

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi, delle pubbliche amministrazioni titolari di Pat, del settore navigazione titolari di pan, già profilati per l'utilizzo dei servizi online (con i profili di legale rappresentante, delegato, intermediario, comandante del settore navigazione), continueranno a utilizzare le credenziali in loro possesso. È stato creato un nuovo profilo, "consulente per le attrezzature e impianti", per consentire ai consulenti tecnici di accedere e operare nell'espletamento degli incarichi loro affidati.

Con la messa in esercizio di CIVA, il pagamento delle prestazioni di certificazione e verifica va effettuato attraverso i diversi canali messi a disposizione da "pagoPA" (es. carta di credito, home banking, PayPal, etc); per il dettaglio è possibile consultare la pagina dell'Inail dedicata al servizio https://pagopa.inail.it/PagamentiPa/Index.do ovvero il sito dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa.

Per coloro che, in questa fase di passaggio alle nuove modalità di richiesta del servizio, avessero già effettuato il pagamento con i canali tradizionali (bonifico bancario, bollettino di conto corrente) è possibile inviare una comunicazione -tramite l'apposita funzione presente sull'applicativo- per richiedere di attestare il pagamento effettuato.

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI - Progetto DIL per la digitalizzazione della lista ingredienti dei prodotti cosmetici

http://www.apiverona.it/cosmetici-progetto-dil-per-la-digitalizzazione-della-lista-ingredienti-dei-prodotti-cosmetici/

Fonte: www.cosmeticseurope.eu

È in fase di avvio la terza parte del progetto ideato dalla Cosmetics Europe's FMCI (Future of Mandatory Consumer Information), relativa alla Digital Ingredients List (DIL). Le aziende cosmetiche che aderiranno a tale iniziativa forniranno di fatto ai consumatori la possibilità di accedere digitalmente alla lista degli ingredienti del prodotto cosmetico.

L'accesso alle informazioni sarà reso possibile attraverso l'uso di *QR code* oppure *barcode* e verrà segnalato attraverso uno specifico simbolo da apporre sul packaging del prodotto. L'anno in corso vedrà l'avvio del progetto, che proseguirà poi per tutto il 2020, in vista della prossima revisione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 (Cosmetic Product Regulation).

L'iniziativa è infatti volta a dimostrare la fattibilità della digitalizzazione della lista ingredienti, attualmente elemento obbligatorio di etichettatura cosmetica: i promotori sostengono che la digitalizzazione degli ingredienti porterebbe numerosi vantaggi sia per i consumatori che per le case produttrici, in particolare consentendo la modernizzazione delle modalità di comunicazione delle informazioni, aumentando anche l'engagement con i consumatori e rendendo più sostenibile per le aziende il packaging dei prodotti cosmetici. Si preannunciano quindi importanti novità per tutte le aziende del comparto cosmetico.

COSMETICI - Indicazioni ufficiali per l'utilizzo di alcuni claim nelle etichette cosmetiche

http://www.apiverona.it/cosmetici-indicazioni-ufficiali-per-lutilizzo-di-alcuni-claim-nelle-etichette-cosmetiche/

Il **1° luglio 2019** diventeranno applicabili gli **allegati III e IV introdotti il 3 luglio 2017 nel Documento tecnico sui claim cosmetici**, guida al regolamento (UE) 655/2013 che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici.

L'allegato III definisce i criteri di giustificazione per l'uso di claim del tipo "*free from…*", in particolare la conformità normativa, la veridicità, la presenza di studi a supporto della dichiarazione, l'onestà, la correttezza e l'obiettivo di consentire una scelta consapevole. Non saranno quindi permessi claim "*free from...*" riferiti a sostanze che non possono essere contenute per legge, a sostanze che sono in realtà presenti, a sostanze la cui assenza non è stata dimostrata, a sostanze che non sono tipicamente usate nel prodotto oppure a sostanze per cui esiste una non giustificata percezione negativa.

L'allegato IV ha invece come focus il claim "**ipoallergenico**". Tale dichiarazione potrà essere utilizzata solo quando il prodotto cosmetico è stato progettato con l'obiettivo di minimizzare il potenziale allergenico.

Nel prodotto che viene claimizzato come ipoallergenico, la presenza di allergeni o precursori di allergeni dovrebbe essere del tutto evitata, con particolare riferimento alle sostanze identificate come sensibilizzanti dal Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori, alle sostanze identificate come sensibilizzanti cutanei da altre commissioni o da studi di letteratura, alle sostanze classificate come Skin Sens. 1A o 1B ai sensi del regolamento CLP o ancora alle sostanze per cui non ci sono dati sul potenziale di sensibilizzazione.

Raccomandiamo quindi a tutte le aziende del settore cosmetico di prendere visione del documento tecnico e di provvedere al conseguente adeguamento delle proprie etichette, se necessario.

COSMETICI – Aggiornamento normativa

http://www.apiverona.it/cosmetici-aggiornamento-normativa-3/

Si segnalano i seguenti provvedimenti:

Regolamento UE del 30 aprile 2019 n. 681
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 2 maggio 2019 n. 115)
Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) non è stato in grado di determinare un margine di sicurezza sufficiente per l'uso della sostanza 2-Cloro-p-fenilendiammina/2-clorobenzene-1,4- diammina (2-chloro-p-phenylenediamine) e suoi sali solfato e dicloridrato nelle tinture per capelli e nei prodotti per la colorazione delle sopracciglia e delle ciglia.
Viene pertanto disposto il divieto di immissione sul mercato nell'Unione dei prodotti contenenti detta sostanza a partire dal 22 novembre 2019 e la relativa messa a disposizione sul mercato a decorrere dal 22 febbraio 2020

Regolamento del 30 aprile 2019 n. 680
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 2 maggio 2019 n. 115)
A fronte del parere favorevole del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) viene modificato l'elenco dei filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici , consentendo l'impiego di una nuova sostanza nei prodotti per la protezione solare e in altri prodotti cosmetici.

Regolamento UE del 30 aprile 2019 n. 698
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 7 maggio 2019 n. 119)
Vengono modificate le condizioni di utilizzo della sostanza 1-(4-clorofenossi) -1-(imidazol-1-il) -3,3-dimetilbutan-2-one, denominata Climbazole, la quale non può più essere utilizzata come conservante o come uso diverso da quello di conservante in tutti i prodotti cosmetici, ma solamente su alcuni di questi.

Decisione UE del 5 aprile 2019 n. 701
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L dell'8 maggio 2019 n. 121)
A seguito dell'abrogazione delle precedenti disposizioni comunitarie che disciplinavano la produzione dei prodotti cosmetici e delle autorizzazioni rilasciate a nuovi ingredienti negli ultimi anni, è stato pubblicato il nuovo glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti che devono essere utilizzate nell'etichettatura dei prodotti cosmeticiha pubblicato il nuovo glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti cosmetici

PREVENZIONE INCENDI – Nuovo DM 12.04.2019, modifiche al Codice di prevenzione incendi, eliminazione del "doppio binario" dal 20 ottobre p.v.
http://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-nuovo-dm-12-04-2019-modifiche-al-codice-di-prevenzione-incendi-eliminazione-del-doppio-binario-dal-20-ottobre-p-v/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.04.2019 n. 95 il DM del Ministero dell'Interno 12 aprile 2019 recante "*Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139".*

Il provvedimento che entra in vigore 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi 20 ottobre 2019) introduce alcune modifiche al Dm 3 agosto 2015 e s.m.i. noto come Codice di prevenzione incendi che disciplina la Regola Tecnica Orizzontale (cioè applicabile per più attività).

In particolare, viene eliminato il cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ponendo fine al periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Il nuovo provvedimento con l'art.2 amplia il campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi e rende obbligatorie le norme tecniche del Codice, quindi la RTO, per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività dell'allegato I al DPR n. 151/2011 individuate dai numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66 (ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini); 67 (ad esclusione degli asili nido); da 69 a 71; 73; 75; 76.

Viene reso obbligatorio l'uso del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate" (quindi prive di una Regola Tecnica Verticale riguardante la specifica singola attività), in sostituzione dei cd. criteri tecnici di prevenzione incendi.

Il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV "di nuova realizzazione". Il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure dì sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Per gli interventi di modifica di attività esistenti non rientranti nel caso appena descritto (cioè nel comma 3 dell'art. 2 del Codice ex DM 3.8.2015), rimane la possibilità di continuare ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi (ex art 5 comma 1bis del Codice) e per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi (ex art. 15 comma 3, del D.Lgs. 139/2006), fatta salva la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare il Codice all'intera attività.

Il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette, sia per quelle che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti dall'allegato I del DPR 151/2011, sia per quelle non elencate nel medesimo allegato.

Restano per ora escluse (ex art. 3 del nuovo DM che introduce l'art. 2-bis al Codice) dall'obbligo del Codice e quindi possono continuare ad essere applicate le RTV attuali previste per uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali:

Link al Codice di prevenzione incendi nel sito nazionale dei Vigili del Fuoco
http://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/COORD_DM_03_08_2015_Codice_Prevenzione_Incendi.pdf

REACH/CLP - Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2019

http://www.apiverona.it/reachclp-piano-nazionale-delle-attivita-di-controllo-sui-prodotti-chimici-2019/

Fonte: www.salute.gov.it

Il Ministero della Salute ha predisposto, come ogni anno, il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2019, in collaborazione con il Gruppo Tecnico Interregionale REACH - CLP e il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità.

Nella stesura del piano sono state prese in considerazione le indicazioni fornite dal Forum per lo scambio di informazioni sull'enforcement dell'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche), delle segnalazioni RAPEX (Sistema comunitario di allerta rapida sui prodotti di consumo non alimentari) registrate per gli anni 2017 e 2018 e delle esperienze maturate sui controlli ufficiali condotti negli anni precedenti (piani nazionali anni 2011-2017).

Il piano è strumento per la programmazione delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di prevenzione 2014 - 2019 "macro-obiettivo 8 - Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute".

Il ministero della Salute, in quanto Autorità Competente Nazionale (Legge 6 aprile 2007, n. 46, art. 5bis, comma 2), assicura l'operatività del sistema dei controlli al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di approvvigionamento, dalla fabbricazione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato delle sostanze, delle miscele e degli articoli.

Il Piano è stato predisposto in applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ed è sinergicamente connesso al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

REACH/CLP - Modifiche al regolamento CLP, reg. UE 2019/521

http://www.apiverona.it/reachclp-modifiche-al-regolamento-clp-reg-ue-2019521/

La Commissione Europea ha emanato il regolamento (UE) 2019/521 (XII ATP), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea del 28.3.2019 serie L n. 86, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Le modifiche apportate da questo provvedimento, applicabile dal 17 ottobre 2020, sono decisamente significative e per molte aziende potrebbero comportare delle importanti conseguenze nella classificazione ed etichettatura dei prodotti. Di seguito riportiamo una sintesi delle modifiche più significative.

ALLEGATO I:
È stata modificata la tabella contenenti i valori soglia per alcune classi di pericolo. Inoltre, viene rivisto il paragrafo che definisce il criterio di classificazione degli aerosol, secondo cui per le classi di pericolo Tossicità acuta, Corrosione/irritazione della pelle, Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, STOT SE e STOT RE un aerosol è attualmente classificato allo stesso modo della miscela senza propellente, a meno che il propellente stesso non alteri le proprietà pericolose della miscela e sia scientificamente dimostrato che la pericolosità della sostanza, sotto forma di aerosol, non risulta aumentata. Il XII ATP elimina quest'ultima condizione, relativa all'aumentata pericolosità della miscela.

Le altre principali modifiche a questo allegato sono relative alle classi di pericolo di tipo fisico, tra cui:

- Modifica di alcuni principi di classificazione degli esplosivi.

- Precisazioni su alcune sostanze e miscele esplosive che vengono umidificate con acqua o alcoli, diluite con altre sostanze oppure disciolte o sospese in acqua o altre sostanze liquide per ridurne o neutralizzarne le proprietà esplosive. Questi tipi di sostanze e miscele vengono così meglio definite dal regolamento come esplosivi desensibilizzanti. Gli esplosivi desensibilizzanti, definiti come «sostanze o miscele esplosive solide o liquide che sono flemmatizzate per neutralizzarne le proprietà esplosive in modo che non esplodano in massa e non brucino troppo rapidamente e pertanto possono essere escluse dalla classe di pericolo "esplosivi"», costituiscono una classe di pericolo introdotta *ex novo* nel regolamento CLP.

- Declassificazione di un prodotto come esplosivo se è una sostanza organica o miscela omogenea di sostanze organiche contenenti uno o più gruppi chimici associati a proprietà esplosive con energia di decomposizione esotermica inferiore a 500 J/g, oppure temperatura iniziale di decomposizione esotermica pari o superiore a 500 °C, (tali criteri sono chiariti in una nuova tabella).

- Introduzione all'interno della classe di pericolo dei gas infiammabili della definizione di gas piroforico (un gas infiammabile che può accendersi spontaneamente in presenza d'aria a una temperatura pari o inferiore a 54 °C). Per i gas infiammabili è anche prevista una vera rivoluzione nella classificazione ed etichettatura, con l'introduzione delle categorie 1A, 1B e 2.

ALLEGATO II:
Le modifiche a questo allegato prevedono l'eliminazione della frase EUH001 — «Esplosivo allo stato secco» è stata eliminata e l'introduzione della frase EUH210 — «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta» per miscele non destinate alla vendita al pubblico contenenti più di un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico, indipendentemente dal valore di tale limite.

ALLEGATO III:
Nell'Allegato III vengono aggiunte le indizioni di pericolo seguenti, applicabili agli esplosivi desensibilizzanti:

- *H206: Pericolo d'incendio, di spostamento d'aria o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.*
- *H207: Pericolo d'incendio o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.*
- *H208: Pericolo d'incendio; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.*
- Viene inoltre aggiunta l'indicazione di pericolo H232, per i gas piroforici:
- *H232: Spontaneamente infiammabile all'aria.*

ALLEGATO IV:
Nell'Allegato IV vengono inserite alcune raccomandazioni per l'applicazione pratica dei consigli di prudenza, ad esempio la possibilità di accorpare o combinare diversi consigli di prudenza anche utilizzando combinazioni non presenti nelle tabelle dell'allegato stesso. Inoltre, viene specificato che i consigli di prudenza possono essere riportati in etichetta con delle «leggere differenze» rispetto alla forma in cui sono riportati in allegato IV, ad esempio con l'utilizzo di varianti ortografiche, sinonimi o altri termini equivalenti appropriati alla regione in cui il prodotto è fornito e usato. I consigli di prudenza P103, P201, P202, P210, P222, P230, P233, P280, P301, P302, P332, P370, P375, P377, P380, P381, P401, P403, P501 subiranno delle modifiche di forma, così come le combinazioni P301+P312, P370+P380+P375, P371+P380+P375. Vengono invece inseriti i seguenti nuovi consigli di prudenza:

- P212: Evitare di riscaldare sotto confinamento o di ridurre l'agente desensibilizzante.
- P503: Chiedere informazioni al fabbricante/ fornitore… su smaltimento/recupero/riciclaggio.

ALLEGATI V e VI:
Le modifiche a questi allegati sono di carattere puramente formale, introdotte per coerenza con le modifiche apportate agli allegati precedenti, con specifico riferimento all'introduzione delle nuove classi di pericolo fisico. Non sono invece state introdotte nuove voci di classificazione armonizzata.

SOSTANZE PERICOLOSE - Strumenti pratici per la gestione delle sostanze pericolose presentati in una scheda informativa multilingue

http://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-strumenti-pratici-per-la-gestione-delle-sostanze-pericolose-presentati-in-una-scheda-informativa-multilingue/

Fonte: Eu-Osha

Resa disponibile sul sito dell'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro una pubblicazione in 10 lingue che offre suggerimenti sugli strumenti pratici e orientamenti sulle sostanze pericolose nei luoghi di lavoro attualmente disponibili. Vi si esamina l'importanza di tali risorse nell'intento di limitare l'esposizione dei lavoratori alle sostanze pericolose.

La scheda informativa, completa dei relativi collegamenti, descrive i molti strumenti contenuti attualmente nella banca dati che possono essere utilizzati ai fini di una gestione efficace della sicurezza e della salute. Visita il sito web Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose e scarica la scheda informativa nella tua lingua.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Pubblicato un documento tecnico sui rischi da esposizione a LED

http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-pubblicato-un-documento-tecnico-sui-rischi-da-esposizione-a-led/

Fonte: Commissione Europea
a cura di Normachem

Riassunto delle opinioni dello SCHEER sul rischio da esposizione a LED
Le lampade a **LED (Light Emitting Diod)** stanno completamente sostituendo tipologie di lampade come quelle ad incandescenza o a gas e sono pertanto sempre più frequenti sia sui posti di lavoro che nelle case dei consumatori. L'esposizione a tali sorgenti non si limita perciò al solo periodo lavorativo ma quasi alla totalità della giornata.

Proprio per questo continuo incremento nel numero e nella durata dell'esposizione a sorgenti LED, la Commissione Europea ha commissionato uno studio al **SCHEER (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks)** al fine di valutare gli eventuali rischi derivanti dall'esposizione a tali sorgenti, con particolare riferimento ai sistemi di illuminazione, ai display e ai soggetti vulnerabili (es. anziani e bambini).

Di seguito è riportato un breve riassunto dello studio del SCHEER pubblicato tramite il documento "*Opinion on Potential risks to human health of Light Emitting Diodes (LEDs)".*

Effetti della radiazione ottica emessa dai LED

Le radiazioni ottiche visibili hanno come principale organo bersaglio gli occhi e la cute e gli effetti su questi dipende da una molteplicità di parametri quali lunghezza d'onda, l'intensità della radiazione e la durata dell'esposizione.

Relativamente alla **lunghezza d'onda** lo spettro più critico è quello riferibile alla luce blu in quanto può provocare danni di origine fotochimica alla retina. A tal proposito si ricorda come ad oggi numerosi devices (smartphone, pc, ecc.) hanno la possibilità di modulare la radiazione emessa limitando la porzione del blu.

Nei processi fotochimici **l'intensità della radiazione** è un parametro fondamentale ma non l'unico da tenere in considerazione; infatti gli effetti di tali processi si basano sulla dose di radiazione assorbita calcolata come prodotto fra l'intensità e la **durata dell'esposizione**. Ad un aumento della durata di esposizione, a parità di radiazione emessa, la dose e i conseguenti effetti possono aumentare.

Oltre agli effetti sugli occhi, la radiazione UV emessa da alcune tipologie di LED può essere cancerogena per la pelle. Va specificato come i LED-UV forniti alla popolazione generale non sono molto frequenti, se non per le operazioni di foto-indurimento dello smalto per le unghie.

Al fine di garantire la sicurezza nell'esposizione a luce blu, l'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) ha predisposto dei limiti di esposizione validi sia per i lavoratori che per la popolazione generale.

LED vs Incandescenza

Come anticipato le lampade LED stanno sostituendo le "vecchie" lampade ad incandescenza. Nello schema successivo sono mostrate le principali differenze di spettro:

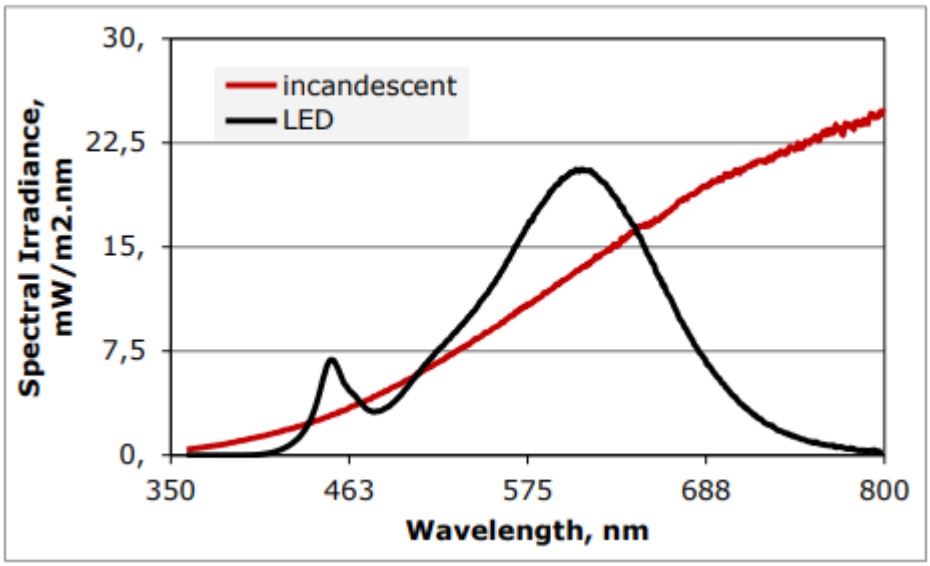

Come si nota nel grafico riportato come esempio nel documento dello SCHEER, le luci LED sono caratterizzate da due picchi di intensità della radiazione a circa 450nm e 600nm, corrispondenti rispettivamente alla luce blu e gialla.

Le lampade ad incandescenza sono invece caratterizzate da una maggior emissione nello spettro del rosso (praticamente nullo invece per le lampade LED). Le lampade LED appaiono quindi più rilevanti in merito al rischio da luce blu mentre quelle ad incandescenza in relazione al danno termico da luce rossa/IR.

Conclusioni del report SCHEER

In relazione agli **schermi LED** lo SCHEER conclude che, per quanto riguarda l'esposizione oculare, la luce emessa degli schermi è inferiore al 10% del limite riferito al rischio fotochimico della luce blu. Seppur di intensità bassa, la luce degli schermi, come definito dallo SCHEER, può interferire con il ritmo circadiano; tuttavia tale influenza non è ancora del tutto chiara.

Rispetto all'esposizione dei **bambini**, esiste uno standard europeo che limita l'emissione di radiazioni ottiche dai giocattoli. Tuttavia, i bambini hanno una maggiore sensibilità alla luce blu e anche se le emissioni potrebbero non essere dannose, i LED blu potrebbero essere molto abbaglianti per i giovani bambini. Alcuni spettri di emissione dei LED possono indurre retinopatia fotochimica, che è particolarmente preoccupante per i bambini al di sotto dei tre anni di età. Lo standard non prende in considerazione prodotti diversi dai giocattoli, quindi va portata particolare attenzione nel fornire ai bambini altri dispositivi LED (ad esempio smartphone o tablet).

L'emissione di radiazione blu dalle luci LED interne alle **automobili** sono risultate essere di molto inferiori ai limiti ICNIRP. Lo SCHEER è invece maggiormente preoccupato delle luci diurne LED degli autoveicoli (luci di posizione) in quanto aumentano la porzione di luce blu assorbita causando possibili abbagliamenti, soprattutto per gli osservatori più anziani.

Il documento dello SCHEER si conclude con una breve considerazione sullo smaltimento delle luci LED che, vista la presenza di diverse sostanze pericolose al loro interno, dovrebbe essere oggetto di maggiori studi.

Considerando che l'utilizzo massivo della tecnologia LED è solo agli inizi, ci aspettiamo maggiori studi nel futuro.